

**LOTTO 2)**

**POLIZZA  
RCT - RCO**

La presente polizza è stipulata tra

<b>Porto di Trieste Servizi Srl</b>
<b>Via Karl Ludwig Von Bruck, 3</b>
<b>34144 Trieste – Ts -</b>
<b>Partita Iva: 01159270329</b>

e

*(da compilare a cura dell'Assicurazione)*

<i>Ragione sociale:</i>
<i>Sede legale:</i>
<i>Partita iva:</i>

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del :	<b>31/12/2023</b>
Alle ore 24.00 del :	<b>31/12/2024</b>

## SOMMARIO

<b>SEZIONE 1</b>	<b>DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'</b>
Art.1	Definizioni
Art.2	Attività degli Assicurati e loro individuazione
<b>SEZIONE 2</b>	<b>NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE</b>
Art.1	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art.2	Assicurazione presso diversi Assicuratori
Art.3	Durata del contratto
Art.4	Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Art.5	Regolazione del premio
Art.6	Recesso a seguito di sinistro
Art.7	Modifiche dell'assicurazione
Art.8	Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Art.9	Oneri fiscali
Art.10	Foro competente
Art.11	Interpretazione del contratto
Art.12	Obblighi in caso di sinistro
Art.13	Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
Art.14	Coassicurazione e delega
Art.15	Clausola Broker
Art.16	Rinvio alle norme di legge
Art.17	Tracciabilità dei flussi finanziari
Art.18	Posta certificata
<b>SEZIONE 3</b>	<b>CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE</b>
Art.1	Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)
Art.2	Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)
Art.3	Malattie professionali
Art.4	Qualifica di terzo
Art.5	Esclusioni
Art.6	Precisazioni
Art.7	Estensioni di garanzia
Art.8	Gestione delle vertenze di danno e spese legali
Art.9	Validità territoriale
Art. 10	Rinuncia alla rivalsa
Art. 11	Disciplina della responsabilità
<b>SEZIONE 4</b>	<b>MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO</b>
Art.1	Massimali
Art.2	Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti
Art.3	Calcolo del premio
Art.4	Riparto di coassicurazione
Art.5	Disposizione finale

**SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'**

**Art.1 - Definizioni**

<b>Annualità assicurativa o periodo assicurativo:</b>	il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
<b>Assicurato</b>	La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Hanno la qualifica di Assicurato: <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'Ente Contraente;</li> <li>• tutte le persone fisiche, amministratori, dirigenti, quadri, impiegati, tecnici, operai, prestatori di lavoro in genere, lavoratori interinali, lavoratori dipendenti o non del Contraente di cui questo si avvalga, a qualunque titolo, ai fini delle proprie attività.</li> </ul>
<b>Assicurazione:</b>	Il contratto di assicurazione
<b>Broker:</b>	B.A.I Broker assicurativo italiano S.R.L quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
<b>Contraente:</b>	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
<b>Cose:</b>	sia gli oggetti materiali sia gli animali.
<b>Danni materiali:</b>	il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa.
<b>Danno corporale:</b>	il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
<b>Franchigia:</b>	la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
<b>Indennizzo:</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>Massimale per sinistro:</b>	la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
<b>Polizza:</b>	Il documento che prova l'assicurazione;
<b>Premio:</b>	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Fatturato Valido ai fini del conteggio del premio:</b>	Il Totale della Produzione/Ricavi di cui al Conto Economico del Bilancio d'esercizio
<b>Rischio:</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
<b>Scoperto:</b>	la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
<b>Sinistro:</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>Società:</b>	l'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;

**Art.2 – Attività del Contraente/Assicurato loro individuazione**

Porto di Trieste Servizi Srl è una società a capitale pubblico, di servizi e strumentale della Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale (più brevemente AdspMao), che si occupa, a titolo esemplificativo e non limitativo, dell'espletamento dei seguenti servizi:

- a) fornitura di servizi agli utenti portuali e navali quali servizi di illuminazione e distribuzione di energia elettrica;
- b) fornitura di servizi di pulizia e di raccolta rifiuti in relazione agli spazi, locali e infrastrutture comuni e in concessione ai soggetti terzi, gestione della rete fognaria, pulizia e inquinamento degli specchi acquei;
- c) fornitura di servizio idrico (acquedotto, cisterne, rete idrica e relative manutenzioni);
- d) Fornitura idrica delle navi in porto ed in rada, ai concessionari ed agli utenti;

## Polizza RCT-RCO per Porto di Trieste Servizi S.r.l.

- e) Servizi di riparazione e manutenzione (in riferimento ai beni ed agli impianti, ai sistemi tecnici e tecnologici, ai mezzi meccanici oggetto di concessione, di proprietà ovvero utilizzati da soggetti operanti in porto);
- f) Servizi informatici e telematici (fornitura di sistemi e servizi di supporto informativo e di comunicazione resi alle amministrazioni pubbliche, agli operatori privati ed all'utenza in generale);
- g) Manutenzione e riparazione di cabine elettriche (nell'ambito portuale o attiguo a quello portuale);
- i) attività di installazione e manutenzione, esclusa la progettazione, di centrali termiche/ caldaie di riscaldamento e centraline di condizionamento ubicate in ambito portuale e/o rientranti nell'ambito di competenza dell'Autorità di sistema portuale del mare adriatico orientale

nonché quant'altro previsto ed indicato nel certificato C.C.I.A.A.

A maggior precisazione si specifica inoltre che Porto di Trieste servizi srl agisce come *in-house providing* dell'AdspMao e nel rispetto dei limiti di legge può svolgere attività a mercato nel limite del 20% del proprio fatturato, ai sensi di statuto e/o regolamenti.

A titolo esemplificativo si enumerano le seguenti tipologie di clienti terzi (diversi dall'AdspMao):

- Aziende ed enti collegati all'AdspMao (es. Coselag);
- Operatori portuali e altre aziende che richiedono servizi e operano a livello locale, nazionale, internazionale;
- Enti locali (es. Comune di Trieste);
- Istituzioni e autorità di pubblica sicurezza (es. Prefettura);
- Agenzie o società che gestiscono eventi (es. Barcolana, Eyof olimpiadi giovanili, organizzazioni che forniscono servizi di supporto a riprese cinematografiche, ecc...);
- Agenzie marittime (es. per la fornitura di servizi e acqua alle navi);

Principali tipologie di lavori/servizi (elenco esemplificativo e non esaustivo) verso detti clienti terzi:

- Fornitura acqua navi e servizi collegati;
- Conduzione e manutenzione, terzo responsabile centrali termiche;
- Conduzione impianti elettrici media e bassa tensione;
- Costruzione e movimentazione barriere (new jersey, transenne, recinzioni, ...);
- Manutenzione del verde;
- Opere edili, posa di sottoservizi;
- Opere di carpenteria metallica;
- Opere impiantistiche;
- Segnaletica stradale orizzontale e verticale;
- Servizi di assistenza tecnica (es. assistenza rete dati, ricerche perdite acqua, ...);
- Movimentazione beni e persone;

Il Contraente/Assicurato può svolgere tutte le attività riconducibili ai servizi sopra elencati anche partecipando ad Enti, Società o Consorzi; con l'approvazione degli organi competenti l'Assicurato può assumere, direttamente o a mezzo di Enti, Consorzi e Società, la gestione di tutti gli altri servizi consentiti dalla legislazione vigente in materie e/o dal proprio Statuto. Il Contraente/Assicurato può anche effettuare l'esercizio "per conto", "in concessione", "in appalto" o in qualsiasi altra forma di tutte le attività sopramenzionate. I processi di lavorazione, il trattamento delle materie, gli impianti ed i servizi tutti, sussidiari e non, sono quelli che la tecnica inerente all'attività insegna o consiglia di utilizzare o che la Contraente ritiene di utilizzare.

## SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

### **Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze di responsabilità Civile da loro sottoscritte precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

### **Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori**

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

### **Art.3 - Durata del contratto**

L'assicurazione ha decorrenza e scadenza come indicato nel frontespizio di polizza.

È in ogni caso facoltà della Contraente chiedere ed ottenere dalla Società una proroga tecnica della presente assicurazione fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo di massimo n. 6 mesi, da concordare in ogni caso con l'Assicuratore.

### **Intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012).**

L'Amministrazione si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui l'impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

### **Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 45 giorni successivi al medesimo. I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice.

Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 45 giorni dalla data di ricezione, da parte della Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

## **Polizza RCT-RCO per Porto di Trieste Servizi S.r.l.**

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 45° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Resta convenuto che è considerata a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine al Servizio Tesoreria del Contraente a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati alla Società a mezzo raccomandata o fax o e-mail.

Si precisa che se dai controlli effettuati dall'Ente, in ottemperanza del D.M. n. 40 del 2008 risultasse un inadempimento a carico della/e Società assicuratrice/i la/e stessa/e si impegna/no a ritenere in copertura il rischio, anche oltre i termini di mora, fino al termine delle procedure di verifica imposte dall'Art. 3 del D.M. precedentemente richiamato.

### **Art.5 – Regolazione del premio**

Qualora il premio sia convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 4) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza e pari al premio alla firma.

A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

### **Art.6 - Recesso a seguito di sinistro**

La Società e/o il Contraente hanno facoltà, dopo ogni sinistro e fino al 30° giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, di comunicare il proprio recesso dal contratto rispettando comunque un termine di preavviso non inferiore a 120 giorni a decorrere dalla data di ricezione della raccomandata, telegramma o posta elettronica certificata (PEC), da inviarsi in firma digitale. In caso di recesso da parte della Società, la stessa rimborserà al contraente i ratei di premio pagati e non goduti escluse le imposte

Qualora venga esercitato il diritto di recesso di cui al primo comma del presente articolo, la Contraente potrà richiedere alla Società di recedere alla prima scadenza utile da tutti gli altri contratti assicurativi, tanto in qualità di Delegataria che di Coassicuratrice, essa avesse in essere con la Contraente stessa mediante preavviso scritto da inviarsi almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo in corso di ciascun contratto.

### **Art.7 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

**Art.8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telex o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

**Art. 9 - Oneri fiscali**

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

**Art.10 - Foro competente**

Il Foro competente è esclusivamente quello ove ha sede la Contraente oppure, in alternativa, l'Assicurato. Resta escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. E' vietato in ogni caso il compromesso.

**Art.11 - Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

**Art.12 – Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società o al broker, entro 15 giorni lavorativi da quando ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria del terzo. Tuttavia è concessa facoltà al Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d'ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo.

Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" solo ed esclusivamente:

- in caso di sinistro per il quale ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge;
- in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora questa esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni.

La Contraente e la Società unitamente al broker concorderanno una procedura di gestione dei sinistri di responsabilità civile verso terzi finalizzata al miglior controllo ed efficienza, nel rispetto delle specifiche esigenze del Contraente.

**Art.13 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio**

La Società o l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, con cadenza semestrale, si impegna a fornire al Contraente, per il tramite del Broker, dei tabulati contenenti i dati relativi all'andamento del rischio dall'inizio del contratto assicurativo, possibilmente in formato elettronico (excel)

Tali tabulati dovranno riportare per ciascun sinistro:

- numerazione attribuita alla pratica
- data di accadimento,
- estremi di controparte e/o assicurato
- stato di gestione del sinistro (aperto / riservato / liquidato / senza seguito)
- importo liquidato o posto a riserva

**Art.14 - Coassicurazione e delega**

Qualora l'assicurazione sia ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di aver affidato l'assistenza nella gestione del presente contratto alla delegataria, e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza, compresa la gestione e la liquidazione totale del sinistro nei termini contrattuali; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti dalla delegataria la quale informerà le Coassicuratrici.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

## **Polizza RCT-RCO per Porto di Trieste Servizi S.r.l.**

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune, fermo restando che tutti i documenti assicurativi (polizza/appendici) emessi dalla Delegataria dovranno essere sottoscritti anche da ciascuna coassicuratrice.

### **Art.15 - Clausola Broker**

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Ditta indicata Bai Broker Assicurativo Italiano Srl in qualità di Broker, ai sensi del D. Lgs n. 209/05 e s.m.i.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Ditta dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Ditta stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Ditta si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

La Ditta inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto tramite il Broker sopra designato e riconosce che tale atto è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

Laddove fra compagnia/agenzia e broker non sia in corso apposita lettera di collaborazione e per quanto sopra non già normato, la compagnia/agenzia sarà tenuta a predisporla- per la migliore esecuzione del contratto- in applicazione dei generali principi di collaborazione fra intermediari e compagnie ed in armonia con il testo Unico sulle Assicurazioni, ex D. lgs n 209 del 2005 e sue modifiche ed integrazioni. La mancanza di lettera di collaborazione non ha alcun effetto sulla disciplina del contratto predisposto dalla stazione appaltante né può essere apposta- quale condizione di esecuzione del contratto- la stipula preventiva di apposita lettera di libera collaborazione.

Anche in assenza di accordo di collaborazione, la Ditta riconosce il differimento per la rimessa dei premi al 10 del mese successivo a quello dell'avvenuto incasso, previa trattenuta delle competenze dovute sul contratto in essere.

### **Art.16 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

### **Art.17 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'assicuratore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG)

Qualora l'assicuratore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

### **Art. 18 – Posta certificata**

Qualora il Contraente lo richieda, La Società si obbliga all'attivazione di almeno una postazione munita di posta elettronica certificata per l'inoltro e/o ricezione delle comunicazioni relative alla gestione sinistri.

## **SEZIONE 3      CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

### **Art.1 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta.

L'assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole, di servizio e/o di servizio pubblico, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza anche se l'interruzione colpisca soggetti diversi da quelli che hanno subito il danno materiale.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.

La garanzia RCT vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS, dall'INAIL o da altri soggetti, pubblici e privati, aventi titolo.

**Art.2 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. n.1124/1965, del D.L. n.317/1987 e del D. Lgs n.38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati, lavoratori interinali da lui dipendenti;
2. per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1. che precede;
3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n.1124/1965 del D.L. n.317/1987 e del D. Lgs n.38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, cagionati a prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto 1. per morte e per lesioni personali.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni sofferti da Prestatori di lavoro di cui sia ritenuto civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

La garanzia RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art.14 della Legge 12/06/84 N.222.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

La garanzia RCO si intende inoltre operante anche nel caso in cui i dipendenti, lavoratori parasubordinati e lavoratori di cui al D. Lgs. 273/03 soggetti e non soggetti INAIL, si trovino nell'ambito dei luoghi di lavoro oltre il normale orario.

**Art.3 – Malattie professionali**

La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura.

Si intendono comunque escluse la silicosi e l'asbestosi.

L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificati le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma in ogni caso non anteriori a 24 mesi dalla data di effetto del contratto, o entro 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.

Qualora il presente contratto sia stipulato in sostituzione di altro/i avente/i lo stesso oggetto, la garanzia opera anche per le malattie manifestatesi e denunciatesi durante la vigente polizza e che siano conseguenza di fatti colposi verificatisi durante il periodo di assicurazione della polizza sostituita/e e la stessa non risulti essere più operante. In ogni caso la retroattività applicata si estende fino ad anni cinque dalla data di effetto del contratto.

Il Contraente dichiara di non essere a conoscenza alla data di perfezionamento del presente contratto di circostanze o situazioni che possano determinare, durante la validità del contratto stesso una richiesta di risarcimento occasionata da cause o sinistri verificatisi anteriormente alla decorrenza contrattuale.

Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- A. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- B. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

La garanzia non vale:

1. per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. per le malattie conseguenti:
  - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato;
  - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato.

La esclusione 2. cessa di avere effetto per i sinistri verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

#### **Art.4 – Qualifica di terzo**

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del solo Legale Rappresentante della Contraente che peraltro mantiene la qualifica di "terzo" limitatamente alle lesioni corporali quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.

Sono compresi sia i danni subiti che quelli provocati da tali soggetti a terzi e/o a dipendenti dell'Assicurato.

Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O. (Art.2 della presente Sezione). I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell'orario di lavoro o servizio.

Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.

La garanzia di cui alla presente polizza comprende comunque l'eventuale azione di rivalsa esercitata ex. Art. 1916 C.C. da INAIL, INPS ed altri Enti assicurativi e previdenziali.

#### **Art.5 - Esclusioni**

Dall'assicurazione R.C.T. sono esclusi i danni:

1. da furto, eccettuati i seguenti casi, che invece sono ricompresi nell'assicurazione a condizione che il fatto sia stato oggetto di regolare denuncia alla competente autorità:
  - 1.1. furto perpetrato mediante l'utilizzazione di ponteggi, impalcature e/o strutture sopraelevate erette dall'Assicurato o dalle imprese di cui esso si avvalga per le sue attività,
2. ricollegabili a rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità della normativa D. Lgs 209/2005, Legge 102/2006, Legge 990/69 per le norme in vigore, l'Assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria, nonché da impiego di aeromobili;
3. derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
4. di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a:
  - inquinamento lento e graduale, infiltrazione, contaminazione di acque, aria, terreni o colture;
  - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua;
  - alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento;
5. derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali;
6. i danni verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata o non) e terrorismo;
7. di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'asbesto o da qualsiasi sostanza contenute in qualsiasi forma o misura asbesto (esclusione valida anche per la Sezione RCO e Malattie professionali);
8. derivanti da campi elettromagnetici (esclusione valida anche per la Sezione RCO e Malattie professionali);
9. derivanti da organismi/prodotti geneticamente modificati (esclusione valida anche per la Sezione RCO e Malattie professionali);
10. la RC Professionale dei medici e/o staff medico di qualsiasi tipo;
11. la RC Professionale;
12. le perdite finanziarie non conseguenti a danni a persone o danni a cose;
13. i danni derivanti da discriminazione, abuso o violenza sessuale;
14. la Responsabilità per multe, penali, danni esemplari, punitive e multipli

#### Art.6 – Precisazioni

A titolo indicativo e senza che ciò possa comportare limitazione di sorta, l'assicurazione vale anche per:

1. La responsabilità civile derivante da proprietà, conduzione, uso, gestione e/o manutenzione, a qualsiasi titolo o destinazione, di fabbricati comprese tensostrutture e coperture in genere, nonché ai relativi impianti ed attrezzature che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, da Terzi per, a solo titolo esemplificativo e non limitativo:
  - attività sportive, ricreative, assistenziali, didattiche;
  - civili abitazioni, uffici;
  - attività rurali;
  - attività industriali, commerciali e/o di deposito merci.

Ove i beni di cui sopra fossero di proprietà di Società/Enti soci del Contraente, la garanzia relativa alla proprietà è prestata in loro favore.

E' altresì compresa la responsabilità civile derivante da proprietà, conduzione, uso, gestione e/o manutenzione di aree aperte, parcheggi, terreni, parchi, baraccamenti, alberi d'alto fusto, piante, giardini, canali, fossati, ecc. ed eventuali impianti ed attrezzature a qualunque uso destinati.

E' altresì compresa la responsabilità civile derivante da proprietà, conduzione, uso, gestione e/o manutenzione di tutte le attrezzature ed impianti in genere, muletti, macchinari semoventi, attrezzature di sollevamento in genere, cassonetti, campane e contenitori in genere per la raccolta dei rifiuti, necessari all'attività dell'assicurato anche se ubicate e/o installate presso terzi.

A maggior precisazione viene compresa la responsabilità derivante dalla concessione/ comodato di attrezzature portuali;

Per tutto quanto del punto 1. è inclusa la ordinaria e la straordinaria manutenzione

Il Contraente e/o Assicurato è esonerato dalla dichiarazione dell'ubicazione e del valore degli enti sopradescritti e dalla successiva comunicazione di qualunque variazione.

2. La responsabilità civile derivante da qualsiasi manifestazione organizzata dal Contraente e/o Assicurato;
3. La responsabilità derivante da lavori edili in genere, manutenzione ordinaria e straordinaria, scavi, rinterri, sopraelevazione, demolizione, posa e rinterro di opere e installazioni in genere, ampliamento e riparazione inerenti la propria attività. Nel caso tali lavori fossero ceduti in appalto o subappalto, è coperta la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente.
4. La responsabilità per danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ai veicoli di terzi e/o di dipendenti stazionanti nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi amministrative dell'Assicurato.
5. La responsabilità derivante all'Assicurato per i danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia all'Assicurato;
6. La responsabilità derivante dalla gestione di servizio di infermeria, pronto soccorso, servizi antincendio;
7. La responsabilità civile derivante da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio: pubblicitaria, promozionale, sportiva, artistica, culturale, assistenziale, scientifica, nella qualità di promotore ed organizzatore e/o partecipante a tornei e manifestazioni siano essi sportivi, culturali, ricreativi, artistici, storici e simili, congressi, seminari, concorsi, simposi, visite guidate, convegni e simili, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, centri socio formativi, associazioni (culturali, ricreative, artistiche, sportive e simili), spettacoli, proiezioni, mostre e fiere, esposizioni, mercati e simili. Il tutto anche nella qualità di concedente spazi o strutture nelle quali terzi siano organizzatori.
8. La responsabilità per danni derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dal Contraente e/o Assicurato, o da lui detenute, lavorate, trattate, utilizzate, smerciate, vendute, riparate. Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "RICORSO DEI VICINI/TERZI" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio. La copertura vale per i beni ovunque riposti, anche presso sedi di terzi.
9. La responsabilità civile personale poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:
  - a) Datore di Lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" e/o altre figure previste dal D.M. 363/1998 ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e successive;

- b) "Committente", "Responsabile dei lavori", "Coordinatore per la Progettazione" e/o "Coordinatore per l'esecuzione dei lavori" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive, in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Per assicurati si intendono tutti coloro che hanno un rapporto di dipendenza o di carica/funzione con la Contraente e/o sue controllate.

10. La responsabilità derivante da inquinamento improvviso ed accidentale di acqua, aria e suolo.
11. La responsabilità civile dell'Assicurato per i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei.
12. La responsabilità civile dell'Assicurato per danni da scavo, sbancamento, cedimento o franamento del terreno. Qualora il cedimento o franamento del terreno cagioni danni ad impianti e/o conduttore sotterranei, s'intendono compresi anche i danni ad essi conseguenti.
13. La responsabilità per i danni occorsi ai veicoli di Terzi e/o Dipendenti/Amministratori delle sedi della Contraente e/o Assicurato negli spazi per il parcheggio e/o sosta sia interni che esterni e riservati alla Contraente e/o Assicurato.
14. La responsabilità per i danni arrecati a cose di proprietà dei Dipendenti/Amministratori.
15. La responsabilità per i danni alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori oggetto dell'attività.
16. La Responsabilità personale di tutti i prestatori di lavoro in genere (compresi amministratori e dirigenti) per danni arrecati a Terzi e/o ad altri prestatori di lavoro in relazione allo svolgimento delle loro mansioni, ciò entro i limiti del massimale convenuto in polizza per sinistro, il quale resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità dei prestatori di lavoro in genere con l'Assicurato o fra di loro.
17. La Responsabilità Civile derivante quale committente di lavori ceduti in appalto e subappalto.
18. La Responsabilità Civile che grava sul Contraente e/o Assicurato per fatto di appaltatori, subappaltatori, studenti, stagisti, tirocinanti, visitatori, fornitori e consulenti in genere, e quindi, agli effetti della garanzia, sono da considerarsi assicurati (oltre che "terzi" nei confronti del Contraente e/o Assicurato). Resta inteso che la Società non risponderà oltre il massimale convenuto anche in caso di corresponsabilità dei vari assicurati tra loro o con l'Assicurato/Contraente e/o Assicurato.
19. La Responsabilità Civile personale dei prestatori di lavoro frequentanti corsi professionali e/o di specializzazione. La Responsabilità personale dei membri delle associazioni di volontariato che prestino la loro opera in favore del Contraente e/o Assicurato.
20. La Responsabilità Civile derivante dalla gestione di mense aziendali compresi i casi di avvelenamento da cibo e bevande guaste compresa la Responsabilità Civile derivante dall'uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere. Premesso che la gestione delle mense può essere affidata a Terzi, la presente assicurazione comprende anche la responsabilità che incombe a gestori e ciò indipendentemente dal loro rapporto con l'Assicurato con l'intesa che la presente copertura sarà considerata in eccesso ad eventuali altre assicurazioni stipulate in proprio dagli anzidetti gestori.
21. Premesso che l'Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a prestatori di lavoro, collaboratori anche occasionali, consulenti o altri, automezzi di cui è proprietario e/o locatario e/o di cui abbia l'utilizzo e/o l'affidamento, la Società provvederà a rispondere delle somme che l'Assicurato fosse tenuto a pagare al conducente di ogni singolo automezzo sopra menzionato, per danni subiti dal conducente stesso a causa di vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione di cui l'Assicurato fosse ritenuto responsabile.
22. per i danni derivanti da colpa grave del Contraente/Assicurato e/o dolo o colpa grave delle persone di cui deve rispondere.
23. per danni cagionati dall'attività di squadre anti-incendio composte da dipendenti dell'assicurato.
24. La responsabilità civile derivante dalle operazioni, meccaniche e/o manuali, a mezzo veicoli o non, di raccolta dei rifiuti, lavaggio, sanificazione posizionamento e ancoraggio dei contenitori dei rifiuti.
25. La responsabilità civile derivante dalle attività di officina per la manutenzione e/o riparazione dei veicoli di proprietà e/o in uso della Contraente e di tutte le Società del gruppo controllate e/o collegate/partecipate, effettuate all'interno dei propri stabilimenti.
26. La responsabilità civile derivante da danni causati da animali di proprietà e/o custodia della Contraente, tenuti all'interno di appositi recinti;
27. L'assicurazione vale anche per i danni:
  - subiti da dipendenti di società od enti distaccati presso il Contraente/Assicurato;
  - causati da dipendenti del Contraente/Assicurato distaccati presso altre società o Enti;

- derivanti da mancata o insufficienza di segnaletica stradale, da difettoso funzionamento dei semafori, dei cordoli protettivi dei mezzi di protezione in genere;
  - cagionati e/o subiti da coloro che eseguono prove ed esami in merito alle loro capacità tecniche e professionali in relazione ad eventuali assunzioni da parte dell'Assicurato;
  - dalla proprietà ed esercizio di impianti video esterni con telecamera ed antenne paraboliche posizionati presso impianti, ecocentri, cabine ed altri luoghi di competenza dell'azienda.
28. L'assicurazione vale anche per la responsabilità solidale dell'assicurato purché riconosciuta giudizialmente con sentenza anche di primo grado;
29. L'assicurazione vale anche per i danni cagionati a terzi da opere, installazioni, lavori in genere dopo l'ultimazione dei lavori; la garanzia è prestata senza limiti temporali; in ogni caso non è considerata garanzia da postuma lavori la responsabilità derivante da obblighi di proprietà/uso/ custodia di beni immobili e mobili;

#### **Art.7 – Estensioni di garanzia**

A maggior chiarimento la garanzia s'intende estesa a:

1. Fermo restando che la copertura è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile (committenza in genere), le garanzie tutte operano altresì per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e commessi, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dall'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
2. La responsabilità civile derivante da danni a Terzi trasportati sui veicoli a motore di proprietà o in uso all'Assicurato mentre circolano all'interno dei recinti degli stabilimenti, salvo quanto previsto dal D. Lgs. 209/2005.
3. Premesso che il Contraente e/o Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente e/o Assicurato stesso delle somme che sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per danni da quest'ultimo subiti a causa di difetto di manutenzione e comunque per danni di cui il Contraente e/o Assicurato debba rispondere.
4. La responsabilità civile derivante dalla distribuzione e dallo smercio di prodotti in genere. L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.
5. La responsabilità civile per l'inquinamento ambientale a seguito della circolazione dei veicoli di proprietà, locazione o comunque utilizzati dal contraente, quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, a seguito di fuoriuscita accidentale, o conseguente a guasto e/o incidente, delle merci/rifiuti trasportati e di sostanze liquide e/o gassose, nonché dalla perdita dal veicolo stesso.
6. La responsabilità civile relativa all'utilizzo di muletti, attrezzature mobili e macchinari semoventi in genere all'intero degli insediamenti dell'assicurato. Sono compresi i rischi relativi alla proprietà e/o uso ed esercizio dei suddetti dispositivi per operazioni di carico, scarico, movimentazione, sollevamento di materiale e di quant'altro inerente il loro utilizzo. Si precisa che il rischio della circolazione rientra in copertura purché avvenga su aree non soggette agli obblighi di cui il D. Lgs. 209/2005.
7. La sopra citata copertura si estende all'uso di ralle non targate per spostamenti endoportuali e all'uso di pulmini/ corriere non targati dedicati al servizio di navetta endoportuale;
8. La responsabilità civile derivante al e dal personale di soggetti terzi, controllati, controllanti, partecipanti, collegati o non, con la qualifica di "distacco".

#### **Art.8 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali**

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà

## Polizza RCT-RCO per Porto di Trieste Servizi S.r.l.

ugualmente fornita se il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'Art.1917 C.C..

La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quanto questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa.

La Società non risponde di multe od ammende né delle spese di amministrazione di giustizia penale.

La Società, anche in presenza di franchigie e/o scoperti a carico del Contraente e/o Assicurato, è tenuta alla gestione delle vertenze ed al pagamento del danno a norma delle condizioni contrattuali. La Società provvederà, all'atto della consegna del tabulato riepilogativo dei sinistri di cui all'Art. 13 Sezione 2 della presente polizza, ad incassare, con le stesse modalità adottate per la regolazione premio di cui all'art. 5 Sezione 2, dal Contraente a mezzo di apposita appendice di incasso, le franchigie e/o gli scoperti anticipati.

### Art.9 – Validità territoriale

La presente assicurazione ha validità nel mondo intero.

### Art.10 - Rinuncia alla rivalsa

La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno per sinistri liquidati ai sensi di polizza, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa, e sempre eccetto i casi di dolo, nei confronti di tutte le persone fisiche, siano esse dipendenti o meno del contraente, delle quali il contraente si avvalga (amministratori compresi). La rinuncia viene estesa anche nei confronti degli utenti e dei clienti in genere salvo per i casi di dolo.

La società, salvo il caso di dolo, rinuncia sempre e comunque all'azione di surroga nei confronti degli amministratori e dipendenti della contraente, degli utenti e dei clienti in genere, delle società le quali, rispetto all'assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, delle entità, società e/o enti verso i quali l'ente sia tenuto a prestare la rinuncia alla rivalsa, in virtù di legge o di contratto; degli amministratori e dipendenti di tutte le società predette e membri delle loro famiglie, delle Associazioni e enti non aventi scopo di lucro, che collaborino con l'ente per finalità sociali, culturali, di promozione e qualsiasi altra attività che abbia una rilevanza, diretta o indiretta, con le finalità dell'Ente;

### Art.11 – Disciplina della responsabilità

La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti dell'Assicurato indipendentemente dalla fonte giuridica invocata, norme di legge nazionale, estere, internazionali, comunitarie, usi e costumi, ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile.

## SEZIONE 4 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

### Art.1 – Massimali

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

<b>RCT</b>	<b>Responsabilità Civile verso Terzi</b>	€	10.000.000,00	per ogni sinistro, con il limite di
		€	10.000.000,00	per ogni persona lesa e
		€	10.000.000,00	per danni a cose
<b>RCO</b>	<b>Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro</b>	€	10.000.000,00	per ogni sinistro, con il limite di
		€	3.000.000,00	per persona lesa.

Nel caso un medesimo sinistro interessi sia la garanzia RCT e sia la garanzia RCO resta convenuto tra le Parti che la Società sarà tenuta a rispondere fino ad un limite complessivo massimo catastrofale di € 10.000.000,00 per sinistro.

**Art.2 – Sotto limiti di risarcimento, franchigie e scoperti**

La Società, nei limiti dei massimali di cui all’Art.1, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni con l’applicazione dei seguenti limiti di risarcimento, scoperto e/ franchigie:

Garanzia	Limiti di risarcimento	Scoperto e/o franchigia
Franchigia per ogni e qualsiasi danno a cosa.	I massimali di polizza	€ 1.000,00 per sinistro
Interruzioni e sospensioni di attività (Sez.3 Art.1 II° comma)	€ 1.500.000,00 per sinistro.	10% del danno con minimo di € 2.500,00 per sinistro.
Danno biologico (Sez.3 Art.2 punto 3)	I massimali RCO di polizza.	€ 2.500,00 per sinistro.
Malattie professionali (Sez.3 Art.3)	I massimali RCO di polizza.	Nessuna.
Danni da furto (Sez.3 Art.5 punto 1.1)	€ 15.000,00 per danneggiato con il massimo di € 30.000,00 anno.	€ 2.500,00 per sinistro.
Danni a mezzi di trasporto (Sez.3 Art.6 punto 4)	I massimali di polizza.	€ 2.500,00 per veicolo danneggiato.
Danni a mezzi sotto carico e scarico (Sez.3 Art.6 punto 5)	Massimale di polizza	€ 2.500,00 per sinistro.
Danni da incendio, scoppio, esplosione (Sez.3 Art. 6 punto 8)	€ 1.500.000,00 per sinistro/anno.	€ 2.500,00 per sinistro.
Danni da inquinamento accidentale (Sez.3 Art.6 punto 10)	€ 1.000.000,00 per sinistro/anno.	10% del danno con minimo di € 2.500,00 per sinistro.
Danni a condutture ed impianti sotterranei (Sez.3 Art.6 punto 11)	€ 500.000,00 per sinistro/anno.	€ 1.500,00 per sinistro.
Danni da scavo, sbancamento, cedimento e franamento del terreno (Sez.3 Art.6 punto 12)	€ 500.000,00 per sinistro/anno.	€ 1.500,00 per sinistro.
Danni alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori oggetto dell’attività (Sez. 3, Art.6 punto 15)	€ 50.000,00 per sinistro/anno.	10% del danno con il minimo di € 2.500,00.
Danni da inquinamento ambientale (Sez. 3, Art. 7 punto 5)	€ 1.500.000,00 per sinistro/anno.	10% del danno con minimo di € 2.500,00 per sinistro.
Danni da utilizzo “muletti” (Sez. 3, Art. 7 punto 6)	€ 500.000,00 per sinistro/anno	10% del danno con minimo di € 2.500,00 per sinistro.

**Art.3 – Calcolo del premio - da compilare a cura dell’Assicurazione**

Per la determinazione del premio (anticipato e a consuntivo) si farà unico riferimento al seguente parametro:

- Il Totale della Produzione/Ricavi di cui al Conto Economico del Bilancio d’esercizio, scorporate dalle mere voci di ribaltamento d’acquisto del materiale di consumo ricambio, per la quale la contraente opera come mera centrale d’acquisto

Il premio anticipato e minimo dovuto dalla Contraente viene così calcolato:

Il Totale della Produzione/Ricavi di cui al Conto Economico del Bilancio d’esercizio Meglio indicato come Valore della produzione, con le precisazioni sopra riportate		Tasso finito pro mille	Premio finito anticipato	
€	10.000.000,00		€	

Scomposizione del premio

<b>Premio annuo imponibile</b>	€	
--------------------------------	---	--

**Polizza RCT-RCO per Porto di Trieste Servizi S.r.l.**

<b>Imposte</b>	€	
<b>TOTALE</b>	€	

Rimane convenuto tra le parti che la regolazione premio da effettuarsi a norma dell'Art.5 Sezione 2 della presente polizza verrà calcolata sulla base del tasso finito espresso nel presente articolo.

**Art.4 – Riparto di coassicurazione - da compilare a cura dell'Assicurazione**

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:

<b>Società</b>	<b>Agenzia</b>	<b>Percentuale di ritenzione</b>

**Art.5 – Disposizione finale**

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

L'ASSICURATO

LA SOCIETÀ